

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO

Ordine Assistenti Sociali Regione Marche

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche, con deliberazione del 28 marzo 2008, adotta il seguente Regolamento per la concessione di Patrocinio:

Art. 1: Al fine di promuovere e contribuire allo sviluppo della professione il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche può patrocinarne avvenimenti culturali quali seminari, congressi o giornate di studio aventi le caratteristiche previste dal successivo art. 3, organizzati da persone fisiche, Enti pubblici o privati, Associazioni, Gruppi a qualsivoglia titolo costituiti diversi dal Consiglio stesso.

Art. 2: Il patrocinio può essere concesso a titolo gratuito o a titolo oneroso. Sono a titolo gratuito i patrocini che non prevedono esborso economico e si esercitano mediante apposizione del logo dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche su manifesti, locandine, pieghevoli, pubblicazioni, materiale propagandistico in genere.

Sono a titolo oneroso i patrocini che prevedono, oltre all'apposizione del logo dell'Ordine come sopra descritto, anche la concessione di un contributo economico, che non può superare la somma di euro 500,00 (cinquecento), da erogarsi secondo le modalità previste dal successivo art. 5. Le iniziative patrocinate vengono, ove possibile, pubblicizzate attraverso il Notiziario ed il sito Internet dell'Ordine.

Art. 3: Per essere ammessa a concessione di patrocinio gratuito l'iniziativa culturale deve rispondere ad almeno uno dei criteri sotto indicati: 1) ampia partecipazione e comunicazione di Assistenti Sociali; 2) ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Marche, rivestire elevato interesse scientifico per il servizio sociale professionale; 3) favorire lo sviluppo e/o la visibilità della Professione.

Art. 4: Per essere ammessa a concessione di patrocinio oneroso l'iniziativa culturale deve rispondere ad almeno due dei criteri previsti dall'Art. 3 e deve essere considerata dal Consiglio rilevante per la promozione della cultura e dello sviluppo della Professione. La concessione di patrocinio oneroso è comunque vincolata alla disponibilità di fondi in bilancio. I responsabili delle iniziative culturali ammesse a concessione di patrocinio oneroso dovranno impegnarsi a riportare su tutti gli atti pubblicitari la dicitura "con il contributo dell'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali".

Art. 5: Il contributo derivante dalla concessione di patrocinio a titolo oneroso potrà essere erogato o in danaro o mediante la prestazione di servizi gestiti dall'Ordine da determinarsi esplicitamente di volta in volta.

Art. 6: Non possono essere ammesse a concessione di patrocinio oneroso le iniziative proposte da Enti Pubblici. Non possono essere ammesse a concessione di patrocinio, né gratuito né oneroso, le iniziative aventi le caratteristiche di Corsi di formazione o di specializzazione o di perfezionamento, di stages e simili. Tali iniziative potranno tuttavia, al fine di favorire la comunicazione a tutti gli iscritti, essere pubblicizzate mediante gli organi di informazione dell'Ordine.

Art. 7: Onde ottenere la concessione dei patrocini di cui alla presente deliberazione i soggetti interessati dovranno inoltrare richiesta al Presidente del Consiglio dell'Ordine, di norma almeno due mesi prima della data di svolgimento dell'attività per cui il patrocinio viene richiesto. La domanda dovrà contenere, almeno a grandi linee, la descrizione del programma previsto e degli obiettivi che l'iniziativa si propone. Dovrà inoltre specificare le generalità dell'Ente organizzatore, i professionisti coinvolti e le relative professionalità, le date, la sede, l'eventuale costo per i partecipanti.

Art. 8: Il patrocinio a titolo gratuito viene concesso dal Presidente e ratificato dal Consiglio; il patrocinio a titolo oneroso viene deliberato dal Consiglio dell'Ordine, sentito il parere del vice Presidente, responsabile del procedimento che esamina la richiesta. La concessione del patrocinio viene notificata tempestivamente al richiedente.